SOGGETTI E CARATTERISTICHE | LE MODALITÀ DI UTILIZZO | IL PRELIEVO

Le applicazioni a salvaguardia delle Pmi

Passaggio del testimone senza incertezze

Il trust può essere costituito per definire in anticipo il futuro assetto di un'impresa quando ci sono più eredi

A CURA DI
Angelo Busani

L'organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che per le sue peculiari caratteristiche ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell'imprenditore e, se occorre, per l'individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell'impresa oggetto di passaggio generazionale. Il trust generazionale, tra l'altro, beneficia di assai consistenti agevolazioni fiscali.

L'utilizzo del trust in funzione successoria necessita però di una importante premessa in quanto spesso, nella pratica professionale, si coglie, in coloro che si avvicinano al trust, la diffusa convinzione che il trust rappresenti un "diversivo" per evitare l'applicazione delle regole della cosiddetta successione necessaria. Questa è una considerazione sbagliata, che deve essere smentita con decisione.

Nel nostro ordinamento sono in vigore regole inderogabili, riassunte con l'espressione «successione necessaria», che attribuiscono a determinati soggetti, i «legittimari» (il coniuge e i discendenti del defunto e, se mancano i discendenti, i genitori del defunto) una rilevante quota del patrimonio del de cuius, la cosiddetta «legittima». Occorre inoltre considerare che il valore di questo patrimonio sul quale i legittimari calcolano le quote ad essi spettanti per legge, non è solamente quello di cui il defunto abbia la titolarità al momento della sua morte, ma è anche quello di cui il defunto abbia disposto durante la propria vita con atti di liberalità, cioè principalmente con donazioni. Pure le attribuzioni che il de cuius abbia fatto ai beneficiari di un trust liberale rientrano a pieno titolo in questo ambito.

Pertanto, la prima regola da osservare quando si pianifica un passaggio generazionale mediante trust è quella di considerare che le attribuzioni ai beneficiari del trust debbono tenere conto delle quote di eredità riservate ai legittimari. Se qualcuno dei beneficiari riceve un'attribuzione lesiva dei diritti degli altri legittimari, la "tenuta" di questa costruzione è condizionata dal fatto che costoro mantengano, dopo la morte del de cuius, un atteggiamento consenziente verso la volontà del defunto e quindi non contestino le attribuzioni da questi effettuate (per impugnare le liberalità lesive della legittima, la legge concede infatti dieci anni di tempo dopo la morte del de cuius e non è consentita alcuna rinuncia mentre il defunto è in vita).

PER EVITARE CONTESTAZIONI
Occorre rimanere entro i limiti del diritto ereditario e conferire «separatamente» solo la quota di beni che non lede la legittima

Resta salvo il caso che il trust sia in varia misura combinato con la stipula di un «patto di famiglia» e cioè di quel contratto, finalizzato proprio alla realizzazione del passaggio generazionale nell'azienda familiare, al quale il codice civile (articoli 768-bis e seguenti) conferisce il particolare effetto di non essere contestabile in sede di successione dell'imprenditore defunto.

Fatta questa premessa, si può passare ad analizzare i casi in cui può essere utile che le azioni di Spa o le quote di Srl di titolarità dell'imprenditore vengano intestate a un *trustee* in funzione del passaggio generazionale dell'impresa. L'ipotesi più frequente è purtroppo quella dell'esistenza, nella famiglia dell'imprenditore, di un dissidio o di una situazione ritenuta preclusiva di un'armonica trasmissione ereditaria. Questo può accadere a causa del matrimonio non tollerato di un figlio o per le abitudini di vita del figlio dell'imprenditore, tali da dimostrare una sua conclamata incapacità di gestire situazioni imprenditoriali.

In queste ipotesi è frequente l'intestazione al *trustee* dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché questi li gestisca nell'interesse dei beneficiari, li preservi dalla dissipazione e, infine, li ripartisca tra i beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre avendo presenti le norme sulla successione legittima.

Un'altra situazione che capita di gestire è quella dell'imprenditore che abbia contratto più matrimoni, e che quindi si trovi ad avere figli di età assai diversa tra loro. Alcuni già adulti, alcuni ancora studenti o comunque minorenni.

Non è facile conciliare la legittima aspirazione dei figli più maturi a subentrare nella conduzione dell'impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi. Anche in questo caso l'intervento del *trustee* può essere un'ottimale soluzione per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell'azienda e, d'altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell'imprenditore.

Non sono infrequenti poi le situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell'imprenditore (poiché questi, in ipotesi, si trovi privo di stretti familiari aventi diritto alla legittima), quanto c'è da affrontare il tema di individuare un soggetto idoneo a proseguire l'impresa, una volta che l'imprenditore sia passato a miglior vita. Anche in questo caso il trust può essere un'efficace soluzione per evitare che la morte dell'imprenditore comporti la distruzione dell'impresa a causa del venir meno di chi la guidava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OK DELLA CONSOB

Un'importante conferma dell'utilità del trust per i passaggi generazionali aziendali si è avuta quando la Consob (comunicazione n. Dem/10055200 del 16 giugno 2010) ha fatto conoscere il caso di un *trustee* (titolare del capitale sociale di una società proprietaria, a sua volta, della maggioranza di una società quotata, la Amplifon) che intendeva cessare il trust intestando il capitale della controllante per la nuda proprietà al figlio del disponente e per l'usufrutto al coniuge. La Consob ha ritenuto che, dato il carattere familiare di questa trasmissione di partecipazioni, non ci fossero i presupposti per il lancio di un'Opa.
Soluzione identica è stata adottata (comunicazione n. Dem/10082474 del 7 ottobre 2010) sul passaggio generazionale tra Leonardo Del Vecchio e i suoi sei figli riguardo a Luxottica. In questo caso, le partecipazioni della società lussemburghese controllante la quotata italiana sono state intestate non a un trust ma a una *stichting*, e cioè a una fondazione di diritto olandese. Però lo schema utilizzato è del tutto identico a quello del trust e quindi da questi due casi si trae la conferma che mediante il trust si può realizzare un efficiente trasmissione tra familiari del patrimonio aziendale, grande o piccolo che sia.

I punti chiave

TIPS

1 | A COSA SERVE
Il trust può essere uno strumento utile per la pianificazione della successione in azienda perché può concorrere a risolvere diversi problemi

2 | I LIMITI
Non va però dimenticato che il trust non evita l'applicazione delle regole della successione necessaria e cioè che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del de cuius hanno diritto a ricevere una robusta quota del suo patrimonio

3 | IL VANTAGGIO
Il trust può però essere "combinato" con la stipula di un "patto di famiglia" e, in tal caso, i beneficiari del patto sono al sicuro rispetto all'instaurazione di liti ereditarie aventi ad oggetto la disparità di trattamento tra eredi

4 | LA PROTEZIONE
Il trust può contribuire risolvere problemi derivanti da situazioni familiari complicate: un matrimonio di un figlio non approvato dai genitori, un figlio con una condotta dissoluta, un figlio ritenuto incapace di gestire il patrimonio familiare

5 | SALTI GENERAZIONALI
Con un trust si possono poi gestire i problemi derivanti dalla presenza di figli con età assai diverse, spesso frutto di una pluralità di matrimoni

3-6 mesi

IL TEMPO
I professionisti che devono predisporre tutta la documentazione per la costituzione del trust possono avere bisogno di tre-sei mesi di tempo o più. Il costo si può stimare intorno ai 25mila euro per trust ma è una variabile su cui pesano la complessità del patrimonio, il diritto estero scelto e le finalità per cui è stato scelto

I CASI

La scommessa dell'istituto in quattro soluzioni concrete

A CURA DI
Enrico Netti

Pensare con equità oggi a quello che sarà e accadrà domani. È questo il filo conduttore delle scelte dei quattro imprenditori che hanno raccontato al Sole-24 Ore del lunedì come hanno voluto destinare e ripartire il loro patrimonio.
Decisioni prese prevalentemente nell'ottica di salvaguardare nel lungo periodo gli asset di famiglia e di tutelare quei discendenti che si potrebbero trovare in una posizione di debolezza. Facendo emergere così il ruolo di garante «super partes» del *trustee*. Qualità che altri famigliari potrebbero non avere perché coinvolti in prima persona nelle vicende o perché semplicemente non hanno le necessarie competenze.

1

Ha voluto pensare ai due figli, già laureati e al suo fianco nell'azienda di famiglia il Signor P. V., proprietario di una Pmi il cui valore è stimabile in almeno 10 milioni di euro.
Valutando nel suo complesso la consistenza del patrimonio dell'interessato l'impresa rappresenta meno della metà del totale.
Al momento i due figli vanno molto d'accordo e non ci sono motivi per creare delle disparità tra i due: nel pianificare il futuro dell'azienda il padre vuole mantenere questo equilibrio, ma nello stesso tempo ridurre il rischio di uno stallo potenzialmente distruttivo, che si avrebbe nel caso di una ripartizione 50/50 del capitale.
Per questo decide di effettuare la donazione della nuda proprietà del 45% delle quote a favore dei figli mentre destina il restante 10% a un trust di diritto inglese.
Così il ruolo del *trustee* è sostanzialmente quello di fungere da "ago della bilancia" in caso di disaccordo tra i figli, intervenendo in modo imparziale solo nel caso di irrigidimento dei due figli su posizioni opposte.
Il trust, che ha come beneficiari entrambi i figli e i loro discendenti, ha l'obiettivo di massimizzare il valore dell'azienda nel suo complesso e pertanto il *trustee*, quando è chiamato a esprimersi, valuta i fatti e le motivazioni degli interessati su basi puramente tecniche e professionali avvalendosi, nel caso, di consulenti ed esperti esterni.
La presenza del trust non interferisce con l'attività svolta di comune accordo dai figli, e oggettivamente incoraggia la collaborazione tra di essi, in quanto esclude a priori che una parte possa pensare di "paralizzare" pretestuosamente l'altra, e costringe entrambi, in caso di conflitto, a esporre e argomentare adeguatamente le proprie motivazioni.
La durata del trust è a tempo indeterminato, e quindi anche quando ai figli succederanno i nipoti: cesserà quando uno dei due rami della famiglia deciderà di disimpegnarsi o di ridurre la sua quota, oppure quando entrambi decideranno di dismettere l'azienda. Nei due casi, in quel momento il trust si allineerà alle decisioni e liquiderà i relativi proventi in parti uguali ai due rami della famiglia.
Il conferimento in trust non ha creato problemi sotto il profilo dei diritti successori, in quanto il valore conferito è risultato ampiamente al di sotto della quota disponibile, e anche l'impatto fiscale è risultato contenuto. La realizzazione del trust e della documentazione collegata ha richiesto circa quattro mesi, con un costo, riferito al *trustee*, dunque al netto delle parcelle per gli altri professionisti coinvolti, intorno ai 20-25mila euro.

2

Ha voluto tutelare l'ultima nata, la figlia del secondo matrimonio ancora molto piccola. Così il signor R. T. imprenditore con tre figli ormai adulti - avuti dal primo matrimonio - che gestiscono l'azienda di famiglia, il cui valore stimato supera i 150 milioni di euro, ha adottato il trust.
Ha così disposto in trust una quota della partecipazione dell'azienda, per un valore pari a quello della quota ereditaria disponibile, e finanziato il trust per dotarlo di risorse necessarie per partecipare a futuri aumenti di capitali. Ha inoltre redatto un testamento, destinando questo finanziamento alla figlia in conto della sua quota di legittima.
Lo statuto della società di famiglia è costruito in modo tale da richiedere il consenso del *trustee* nei casi più rilevanti.
I beneficiari del trust sono tutti i figli in parti uguali ma i *trustee* hanno ricevuto l'incarico di proteggere gli interessi della minorenne, valutando le operazioni straordinarie, specie quelle sul capitale. Le operazioni valide ed eque potranno essere approvate e sottoscritte, mentre eventuali tentativi di diluizione e/o svuotamento della quota della figlia saranno respinti. Il trust cesserà quando la figlia raggiungerà l'età di 25 anni.
L'utilizzo del trust ha consentito di limitare la quota di partecipazione direttamente intestata fin da subito alla figlia, che sarebbe stata soggetta alla tutela fino alla maggiore età, assicurando una maggiore snellezza nella gestione aziendale.
La realizzazione dell'intera operazione ha richiesto oltre sei mesi, con un costo intorno ai 50mila euro per la sola componente trust.

3

Il signor V.P. è stato per oltre 20 anni azionista, con una quota al 51%, di una importante società industriale. L'altro azionista era una multinazionale che ormai da anni desiderava acquisire la sua quota, il cui controvalore era stimabile in circa 6 milioni di euro.
Finora V. P. non aveva mai venduto essenzialmente per motivi di prezzo, ma era preoccupato che, lasciando la partecipazione ai suoi tre figli, uno di essi potesse accordarsi "separatamente" con l'altro socio, permettendogli di acquisire la maggioranza e danneggiando così gli altri fratelli.
L'interessato ha allora effettuato il conferimento della propria partecipazione a favore di una holding di famiglia, e ha trasferito poi le quote di quest'ultima in un trust di cui erano beneficiari i suoi tre figli.
L'operazione è stata realizzata nell'arco di circa 6 mesi, con un costo di circa 50mila euro.
L'interessato è venuto a mancare pochi anni dopo, e il trust ha gestito le trattative con la multinazionale per la cessione dell'intera quota del 51%: l'accordo è stato trovato con l'adesione della maggioranza dei figli e il trust ha distribuito equamente ai figli i proventi della cessione.
L'impatto fiscale dell'operazione è stato del tutto analogo a quello che si sarebbe avuto se l'operazione fosse avvenuta in capo alle persone fisiche, ma con una efficienza molto maggiore dal punto di vista pratico. La spesa per il solo trust è stata di circa 30mila euro.

4

Il signor A. L. era il titolare di una società industriale di dimensioni medio-grandi, con ricavi superiori ai 200 milioni di euro, e aveva tre figli. Solo uno però dimostrava l'interesse e le capacità tali da renderlo un potenziale successore alla guida dell'azienda.
L'imprenditore non intendeva creare sperequazioni tra i figli, ma voleva nello stesso tempo assicurare al successore designato una presa sufficientemente salda sull'azienda. Azienda il cui valore era difficilmente stimabile in quanto l'imprenditore non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di una cessione.
Con l'aiuto di consulenti aveva, quindi, creato tre trust, di cui ciascun figlio e i relativi discendenti era beneficiario, conferendo a ciascun trust il 33% della nuda proprietà della propria partecipazione.
Aveva anche creato un «consiglio di famiglia», la cui funzione era quella di esprimere un orientamento univoco della famiglia in relazione all'azienda, definendo particolari regole di funzionamento che assicuravano al "leader" una notevole stabilità.
I trust avevano il medesimo *trustee* e il medesimo protector (il soggetto scelto dal disponente per controllare la gestione del trust nell'interesse dei beneficiari).
Pur avendo beneficiari diversi, avevano come principale obiettivo quello di perseguire gli interessi della famiglia nel suo complesso, come espressi dal consiglio di famiglia.
La successione non è ancora avvenuta ma il consiglio di famiglia è già entrato in funzione, e le dinamiche al suo interno stanno dimostrando una evoluzione positiva nei rapporti tra i figli: non potendo intervenire direttamente sulla partecipazione (in quanto conferita in trust) il ruolo dei figli si svolge interamente all'interno del consiglio di famiglia con una chiara identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei diritti di ognuno.
Il costo complessivo per la realizzazione dei tre trust, al netto delle parcelle degli altri professionisti coinvolti, è stato tra gli 80 e i 90mila euro.

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROJECT FINANCING

Impianti e infrastrutture
Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto *project financing*, e cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai promotori ma principalmente dal flusso di cassa che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare. In questi casi può essere nominato un *trustee* con l'incarico di raccogliere i proventi dell'opera costituita, curandone l'incasso e la ripartizione tra l'impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori. In particolare, se i finanziamenti sono concessi da un pool di banche, il *trustee* incassa le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni relative al rimborso del finanziamento (che verrà successivamente ridistribuito a ogni istituto proporzionalmente all'erogato). Inoltre, il "posizionamento" dell'incasso sul *trustee* evita che le somme in questione entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse possano esplicarsi le pretese di altri creditori.
Se non si ricorre al trust, il rapporto deve inevitabilmente essere regolato in base alle norme sul mandato. Questa soluzione probabilmente comporta tuttavia, rispetto al trust, costi maggiori, poiché generalmente la remunerazione della banca capofila, per i servizi da essa resi in attuazione dell'incarico ricevuto, è maggiore di quanto verrebbe percepito da un *trustee*. Inoltre, il trust consente, rispetto al mandato, di assolvere funzioni più ampie, specie nel caso di rapporti di lunga durata e di modifiche soggettive tra le banche facenti parte del pool. In particolare, il *trustee* può svolgere compiti molto ampi, connessi in via diretta o indiretta alla gestione del contratto di finanziamento, come, ad esempio, i solleciti nei pagamenti, l'esame di eventuali modifiche contrattuali, la gestione di eventuali garanzie connesse al finanziamento e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEPOSITO DI SOMME

Una tutela per i contratti
Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di avere a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento.
Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immobile, di azienda, di partecipazioni e così via) che presenti una clausola di «aggiustamento prezzo» correlata per esempio a verifiche da eseguire tra il momento della stipula del contratto preliminare e il momento del closing, cioè la stipula del contratto definitivo. Per esempio la liberazione da ipoteche o altri vincoli oppure la consistenza dei beni di un magazzino.
Usuale è poi il deposito di cauzioni, di cui è previsto il pagamento nel caso in cui sia accertata la mancanza delle garanzie o degli obblighi promessi: ad esempio, la garanzia dell'assenza di vizi o l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza o di esclusiva nelle trattative.
Se la somma è data in deposito dai contraenti a un soggetto terzo (tralasciando i problemi di fiducia nel depositario circa il suo obbligo di conservare il deposito e di riversarlo all'avente diritto), se costui incorra in disavventure non attinenti all'affare cui il deposito è correlato (ad esempio, un sequestro dei suoi beni o un loro pignoramento), è abbastanza facile prevedere che anche la somma depositata sia coinvolta in queste vicende e che essa quindi venga persa.
Se invece la somma viene depositata a un *trustee*, l'effetto di separazione che il trust origina permette di tener perfettamente distinti i beni del trust dal patrimonio personale del *trustee*, e quindi qualsiasi evento in cui il *trustee* incorra non ha alcun impatto sui beni del trust, che mantengono inalterata la loro destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA